

to
ti.
te
(7)
);
la
la

- attività di interesse generale;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - j) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - k) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Nello specifico Libera opera per le seguenti finalità:

- a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le scuole, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, di ricerca in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile, al rispetto e tutela dell'ambiente;
- b) promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e delle successive disposizioni di legge che prevedono il riutilizzo per finalità pubbliche e sociali dei beni confiscati e sequestrati alle mafie e ai corrotti da parte dei soggetti previsti dalla normativa vigente;
- c) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dall'assistenza allo sport, dalla tutela dell'ambiente alla sostenibilità);
- d) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti a Libera e le istituzioni;
- e) promuovere, per realizzare giustizia sociale, ogni azione utile a garantire la piena dignità della persona, nonché la tutela dei diritti fondamentali ad essa ascrivibili conformemente ai principi iscritti nella Costituzione Repubblicana, nata dai valori della Resistenza, e nelle Convenzioni internazionali dei Diritti dell'Uomo;
- f) promuovere ogni azione per l'affermazione della cultura della convivenza civile, per la piena valorizzazione delle pari opportunità, per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali etniche, religiose e di genere;
- g) promuovere azioni per la lotta alle discriminazioni sociali, economiche e ad ogni forma di sfruttamento, dal traffico degli esseri umani al caporalato e a qualsiasi altra manifestazione di discriminazione che mortifica la dignità;
- h) promuovere ogni azione atta a garantire ad ogni persona, ed in particolare ai soggetti più vulnerabili, pari dignità umana, sociale e culturale, lottando contro ogni forma di povertà sociale, umana, educativa;
- i) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso; promuovere una cultura della responsabilità contro coloro che abusano dei poteri di cui dispongono e violano i doveri propri della

funzione pubblica; elaborare strategie di lotta nonviolenta contro la corruzione e di resistenza alle infiltrazioni finalizzate alla corruzione;

l) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale, per favorire la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale;

m) promuovere riflessioni e attività utili a garantire il diritto al ricordo delle persone vittime innocenti delle mafie, approfondendone le storie individuali e costruendo, a partire dalla testimonianza dei familiari delle vittime, una memoria collettiva che sia parte integrante di un'identità sempre più solida e protesa a guardare ad un futuro in cui la violenza mafiosa non causi dolore e morte (oppure privando della vita tante persone.);

n) organizzare momenti di incontro e confronto tra le familiari e i familiari delle vittime innocenti delle mafie, al fine di creare una rete tra loro che racconti la capacità condivisa di resilienza e impegno nel contrasto alle mafie.

Libera, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'articolo 416 bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis del codice penale e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'articolo 416 ter del codice penale.

Libera, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione. Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno.

Libera inoltre potrà inoltre costituirsi, per il raggiungimento dei propri fini sociali, parte civile nei processi penali per i reati in materia ambientale, anche in condivisione con le associazioni ambientaliste aderenti.

Libera, ancora, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i reati in materia di violazioni dei diritti umani.

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ – Libera persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio, quali a puro titolo esemplificativo:

- a) Organizzare iniziative culturali di approfondimento, di ricerca e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle relative strategie di contrasto ad esso;
- b) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di Libera;
- c) Elaborare un piano educativo generale all'interno del quale organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti e studentesse, pubblici dipendenti, amministratori e amministratrici locali, operatrici e operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente;
- d) Raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "M. M. M. M. M." or similar, though it is partially obscured and stylized.

- sulle mafie e le possibili strategie per combatterle;
- e) Coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
 - f) Redigere periodicamente, sulla base dei risultati dell'attività di cui al punto e) e di ogni altro materiale disponibile, una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno mafioso e delle conseguenti risposte sociali e istituzionali di contrasto;
 - g) Attivare una rete informativa interattiva tra gli associati;
 - h) Promuovere azioni giurisdizionali civili o amministrative e penali in caso di violazione delle norme e dei principi posti a tutela della persona, dei valori e delle materie che costituiscono finalità dell'associazione;
 - i) Realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
 - m) Promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all'Associazione;
 - n) Organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;
 - o) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
 - p) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi sociali.
 - q) Svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le attività proprie di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Libera, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate e che possano favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Ufficio di Presidenza è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

Libera potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 5 – I VOLONTARI E LE VOLONTARIE

Libera si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate e dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta

svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario e alla volontaria possono essere rimborsate da Libera le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro eventuali limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario e volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona sia socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura la persona volontaria contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 6 – RISORSE

Libera può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di chi è socio/a, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

In ogni caso, il numero di chi è impiegato/a nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di chi è volontario/a o al cinque per cento del numero di chi è associato/a.

TITOLO II – ADESIONE A LIBERA

ARTICOLO 7 – NUMERO E TIPOLOGIA DI SOCI

Possono essere soci di Libera i soggetti collettivi in forma di Associazione di Promozione Sociale che operano a livello locale o nazionale, aventi sede in Italia o in altri Paesi e che perseguono finalità non lucrative analoghe e compatibili con quelle di Libera.

L'Ufficio di Presidenza di Libera potrà ammettere in qualità di socio anche altre tipologie di soggetti collettivi, in base a specifiche situazioni particolarmente meritevoli in relazione alle finalità di Libera, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Possono essere soci e socie anche le persone fisiche, ovunque residenti.

Il numero di chi si associa è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'adesione dei soggetti collettivi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

Nessun socio di Libera e nessun organismo territoriale può assumere

A circular stamp of Libera is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Monica".

il nome di Libera, che resta riservato all'associazione come tale, salva espressa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, che potrà comunque essere revocata in ogni momento per giusta causa.

L'Assemblea dei soci e delle socie potrà regolamentare modalità diverse di adesione da parte dei soggetti collettivi o delle persone fisiche che facilitino le procedure, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

ARTICOLO 8 – ADESIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI -

La Domanda di Adesione, da parte di soggetti collettivi, dovrà essere presentata all'Ufficio di Presidenza che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato, dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 15 (Assemblee regionali) e 16 (Assemblee provinciali).

Il Regolamento dell'associazione, approvato dall'Assemblea nazionale, indica le procedure per l'adesione dei soggetti collettivi.

La Domanda di Adesione deve includere la dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La quota associativa ha validità annua, ed è stabilita annualmente dall'Assemblea nazionale, su proposta dall'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulla Domanda di Adesione, secondo criteri non discriminatori, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, e coerentemente rispetto ai valori e principi di Libera, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La Domanda di Adesione si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di Presidenza. Una volta accolta la Domanda, a seguito del riscontrato versamento della quota associativa, viene iscritto il/la nuovo/a socio/a nel libro dei soci/e. In caso di rigetto della Domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà nei termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo 26 in forma scritta e motivata.

ARTICOLO 9 – ADESIONE DELLE PERSONE FISICHE

La Domanda di Adesione, da parte delle persone fisiche, dovrà essere presentata al Referente territoriale (regionale, provinciale o di presidio) di riferimento e all'Ufficio di Presidenza che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato, dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 15 (Assemblee regionali) e 16 (Assemblee provinciali).

L'adesione avviene, contestualmente alla Domanda, tramite rilascio di una tessera numerata e previa corresponsione della quota associativa deliberata dall'Assemblea nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Il/la socio/a ammesso/a, viene iscritto/a nel libro dei soci ad opera dell'Ufficio di Presidenza, a cui il Referente Territoriale invia i dati dei nuovi soci/e persone fisiche con cadenza mensile.

In caso di rigetto della Domanda, da comunicarsi in forma scritta da parte del/della Referente del coordinamento territoriale a cui si è rivolta la Domanda, previo parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza, l'interessato/a potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Garanti,

il quale deciderà in forma scritta e motivata nei termini indicati dall'ultimo comma dell'articolo 26.

ARTICOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DELLE SOCIE

Tutti le persone socie hanno uguali diritti e in particolare:

- a) Essere informate su tutte le attività e le iniziative di Libera;
- b) Avere l'elettorato attivo e passivo con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea nazionale;
- c) Esaminare i libri sociali all'interno della sede dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto all'art. 32 ed eventualmente dai regolamenti approvati dall'Assemblea nazionale;

I doveri delle persone socie sono i seguenti:

- a) Rispettare le norme dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) Porre in essere comportamenti e relazioni coerenti con i valori e i principi di Libera.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO O SOCIA

L'Assemblea nazionale può deliberare, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, di un/una socio/a, o di una istanza, l'esclusione di un/una socio/a, nei seguenti casi:

- a) inadempienza protratta agli obblighi associativi;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori di Libera.

Nei tempi intercorrenti tra un'Assemblea nazionale e la successiva, l'Ufficio di Presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un/una socio/a; tale sospensione ha decorrenza immediata e diventerà definitiva in caso di ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.

Il/la socio/a sospeso/a, od escluso/a ha facoltà di ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Garanti, che deciderà in forma scritta e motivata nei termini indicati all'ultimo comma dell'articolo 26.

Le quote associative non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.

A seguito di delibera di esclusione viene cancellato il nome del/della socio/a ad opera dell'Ufficio di Presidenza dal libro dei soci e delle socie.

È prevista la decadenza automatica del/della socio/a per il mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno solare, ferma restando la possibilità di avanzare nuova Domanda di adesione successivamente a tale termine.

ARTICOLO 12 – AMICI SOSTENITORI

Gli Amici Sostenitori sono soggetti collettivi di qualunque natura, purché Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che, in base alla loro sensibilità, storia e mission, decidono di condividere i principi e i valori di Libera, di dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne le attività e la mission, pur non avendo i requisiti per diventare soci.

Gli Amici Sostenitori contribuiscono, con le loro specificità, alle attività

A handwritten signature in dark ink, possibly reading "Maurizio", is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

di Libera permettendone un rafforzamento a livello territoriale, nazionale e internazionale.

Per diventare Amici Sostenitori è necessario avanzare all'Ufficio di Presidenza una apposita Richiesta, e versare il contributo di ammissione annuo, nella misura stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Le modalità operative di presentazione della Richiesta sono declinate nel regolamento, approvato dall'Assemblea Generale. L'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulla Richiesta dell'aspirante Amico Sostenitore, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La Richiesta si intende accettata se entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di Presidenza.

Gli Amici Sostenitori partecipano in qualità di invitati alle assemblee (nazionali e territoriali) di Libera, con la possibilità di contribuire al dibattito e al confronto, anche fornendo pareri consultivi sugli specifici punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nazionale può deliberare, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, l'esclusione di un Amico Sostenitore nel caso di assunzione di comportamenti/deliberazioni/relazioni incompatibili e/o incoerenti con le finalità e i valori di Libera.

TITOLO III ORGANI

ARTICOLO 13 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione Libera sono i seguenti:

- a) Assemblea nazionale;
 - b) Assemblee regionali, Coordinamenti regionali, Referenti Regionali, Referenti Regionali della memoria e Segreteria regionale;
 - c) Assemblee provinciali, Coordinamenti provinciali, Referenti Provinciali e, laddove eletti, Referenti Provinciali della memoria;
 - d) Presidi, Referenti dei presidi, salvo quanto previsto nel regolamento;
 - e) Ufficio di Presidenza;
 - f) La Presidenza;
 - g) Consulta dei/delle Referenti Regionali;
 - h) l'Organo di Controllo;
 - i) l'Organo di Revisione;
 - l) Presidente/i onorario/a/i/e, se nominato/a/i/e;
 - m) Vicepresidente, se nominato/a;
 - n) la Direzione, con all'interno il/la Referente nazionale della memoria.
- Solo i soci e le socie di Libera possono rivestire una delle cariche all'interno degli organi su indicati, ad eccezione dell'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione i cui componenti possono essere scelti anche tra non soci di Libera.

A maggior tutela dei valori associativi di cui all'articolo 2 dello Statuto tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica.

Nessun amministratore pubblico o amministratrice pubblica può essere eletto ad una carica sociale di Libera.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA NAZIONALE

All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, secondo le

modalità stabilite dal Regolamento:

- rappresentanti o delegati/e, dei soci soggetti collettivi indicati all'articolo 7 ed 8 del presente Statuto;
- componenti degli organi di cui all'articolo 13 del presente Statuto, ad esclusione delle persone che fanno parte dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
- delegati/e delle persone fisiche socie, nominati/e secondo procedure indicate nel Regolamento.

Hanno diritto di voto in Assemblea chi è iscritto nel libro dei soci e delle socie da almeno 3 (tre) mesi con riferimento alla data di convocazione dell'assemblea.

Ciascun socio e ciascuna socia ha diritto ad un voto.

Ciascun socio e ciascuna socia può farsi rappresentare in Assemblea da un/una altro/a socio/a mediante delega scritta.

Ciascun socio/a può rappresentare al massimo cinque soci/e.

Gli Amici Sostenitori sono invitati all'assemblea e vi partecipano senza diritto di voto.

L'intervento in Assemblea, se prevista questa possibilità in fase di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tali casi chi partecipa deve essere identificato e a chiunque deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

L'Assemblea nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione della Presidenza, per:

- a) la valutazione del programma svolto;
- b) la definizione di nuovi programmi di lavoro;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- a) per iniziativa della Presidenza ogni volta che questa lo ritenga opportuno;
- b) su istanza di almeno un 1/10 (un decimo) dei componenti con diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta delle persone socie presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 (due terzi) dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un decimo delle e degli aventi diritto al voto. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli e delle aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci e alle socie almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione può essere inviata mediante e-mail.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'P. P. P. P. P.' or similar, written vertically.

- a) definire le linee programmatiche dell'attività di Libera e individuare le campagne tematiche;
 - b) nominare e revocare gli organi nazionali: Presidenza, Ufficio di Presidenza, Presidente/i onorario/a/i, Organo di Controllo, Organo di Revisione e Direzione;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di Libera presentati annualmente dal/dalla Tesoriere/a;
 - d) approvare e modificare il Regolamento dei lavori assembleari, oltre ad eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
 - e) deliberare la quota associativa annuale su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
 - f) deliberare l'esclusione degli Amici Sostenitori;
 - g) deliberare l'esclusione dei soci e delle socie;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- I compiti dell'Assemblea straordinaria sono i seguenti:
- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEE REGIONALI, REFERENTI REGIONALI E SEGRETERIA REGIONALE

1. Assemblea Regionale

All'Assemblea regionale partecipano i/le soci/e residenti o tesserati/e in regione e gli Amici Sostenitori regionali.

All'Assemblea regionale hanno diritto di voto:

- i soci soggetti collettivi indicati all'articolo 7 ed 8 del presente statuto operanti a livello locale o regionale;
- i Referenti e le referenti dei Presidi;
- il/la Referente Regionale o il/la Rappresentante comune in caso di organo composto da più persone;
- il/la Referente Regionale della memoria, quando presente;
- la Segreteria Regionale;
- i/le Referenti Provinciali;
- laddove eletti, i/le Referenti Provinciali della memoria,
- i/le delegati/e dei/delle soci/e singoli Regionali eletti/e sulla base del regolamento.

Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che sono regolarmente iscritti/e nel libro dei soci e delle socie nazionale da almeno 3 (tre) mesi con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Sono invitati all'assemblea, e vi partecipano senza diritto di voto, gli Amici Sostenitori operanti nel territorio regionale.

L'Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal/dalla Referente Regionale o da un/una suo/a delegato/a. L'Assemblea è inoltre convocata su istanza di

un 1/10 (un decimo) dei componenti con diritto di voto.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai/alle soci/e almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione può essere inviata tramite e-mail.

I compiti dell'Assemblea Regionale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello regionale o da proporre agli organi nazionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne nazionali a livello regionale;
- c) previo parere dell'Ufficio di Presidenza, eleggere il/la Referente Regionale o i/le referenti i quali durano in carica tre anni, con possibilità di elezione, per non oltre tre mandati, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarli/e prima della scadenza del mandato, previo parere dell'Ufficio di Presidenza;
- d) eleggere - su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritti/e a Libera nella regione di appartenenza - il/la Referente Regionale della memoria che dura in carica tre anni, con possibilità di elezione per non oltre tre mandati, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarlo/a prima della scadenza del mandato su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritti/e a Libera nella regione di appartenenza;
- e) eleggere - su proposta dei/delle Referenti Regionali - la Segreteria Regionale, avendo riguardo delle differenze di genere, con durata di tre anni e possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarla prima della scadenza del mandato su proposta del/della Referente Regionale.

L'Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

2. Referente Regionale

Ogni socio/a regionale può avanzare, singolarmente o unitamente a massimo altri due soci/e regionali, la propria candidatura a Referente Regionale da presentarsi tramite mail all'Ufficio di Presidenza che deve esprimere un parere vincolante secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

Per il caso in cui la candidatura, e poi l'elezione, sia presentata da più soci/e, essa deve considerarsi come una candidatura unitaria e deve essere nominato o nominata - anche di volta in volta - all'interno dell'organo composto da più persone, un/una rappresentante comune che, su indicazione dell'organo stesso, eserciti il diritto di voto nelle opportune sedi.

Anche per il caso in cui l'organo sia composto da più persone, verrà comunque definito "Referente Regionale".

Il/la Referente Regionale ha il compito di:

- a) convocare e presiedere le riunioni delle Assemblee regionali e del Coordinamento regionale;
- b) rappresentare Libera nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;



Ufficio di Presidenza

- c) coordinare le attività che l'associazione svolge, anche attraverso i/le Referenti provinciali, a livello regionale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze nazionali;
- d) coordinare, in caso di assenza del/della Referente Provinciale, percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare, in caso di assenza del/della Referente Provinciale, i patti di Presidio;
- f) comunicare all'Ufficio di Presidenza la nascita del Coordinamento provinciale entro un mese dalla sua costituzione, indicando il territorio di riferimento e i recapiti del/della Referente;
- g) dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- h) comunicare all'Ufficio di Presidenza la nascita del Presidio entro quindici giorni dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei/delle soci/e e degli Amici Sostenitori, e i recapiti del/della Referente; dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di particolare rilevanza;
- i) proporre all'Assemblea regionale i/le componenti della Segreteria regionale;
- j) esprimere parere sulle candidature presentate per Referente Provinciale o di Presidio, acquisendo il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza;
- k) previo parere vincolante della Presidenza, sospendere il/la Referente Provinciale, qualora non siano attuati gli indirizzi generali regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- l) previo parere del/della Referente Provinciale, sospendere e revocare il/la Referente del Presidio e nominare il facente funzioni, qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- m) revocare la sospensione del/della Referente Provinciale, qualora siano sanati o risolti i motivi della sospensione;
- n) previo parere del/della Referente Provinciale, riconvocare per la nuova elezione il Presidio il cui referente è stato revocato;
- o) previo parere del/della Referente Provinciale, determinare la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'Ufficio di Presidenza;
- p) esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni di livello regionale;
- q) esprimere - su richiesta dell'Ufficio di Presidenza - valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito, interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a Libera da soggetti economici della regione.

3. Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta da:

- Referente Regionale;
- Referente Regionale della memoria;
- Referenti Provinciali che ne sono partecipanti di diritto;
- da 1 (uno) a 5 (cinque) soci/e singoli/e regionali proposte dal Referente Regionale ed eletti/e dall'Assemblea regionale avendo riguardo delle differenze di genere.

La Segreteria Regionale nomina al suo interno un/una

Coordinatore/trice di segreteria su proposta del/della Referente Regionale.

Chi coordina la segreteria ha il compito di coadiuvare il/la Referente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le attività affidate alla Segreteria regionale.

La Segreteria regionale propone all'Assemblea regionale priorità, attività e campagne da svolgere nel territorio, in coerenza con le linee di indirizzo dell'Assemblea nazionale.

La Segreteria regionale esegue le linee di indirizzo e di azione assunte dall'Assemblea regionale coordinando, organizzando e raccordando le attività nelle singole province.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEE PROVINCIALI, REFERENTI PROVINCIALI

1. L'assemblea Provinciale

All'Assemblea provinciale partecipano:

- tutti i/le soci/e provinciali;
- gli Amici Sostenitori provinciali
- il/la Referente Provinciale.

All'Assemblea provinciale hanno diritto di voto:

- i soci soggetti collettivi indicati all'articolo 7 e 8 del presente Statuto operanti a livello locale o provinciale;
- il/la Referente Provinciale o il/la Rappresentante comune in caso di organo composto da più persone;
- il/la Referente Provinciale della memoria, laddove eletto;
- i/le Referenti dei Presidi;
- i/le delegati dei/delle soci/e singoli elette sulla base del regolamento.

Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che sono regolarmente iscritti nel libro dei soci e socie da almeno 3 (tre) mesi con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Sono invitati all'Assemblea provinciale, e vi partecipano senza diritto di voto, gli Amici Sostenitori operanti nel territorio provinciale.

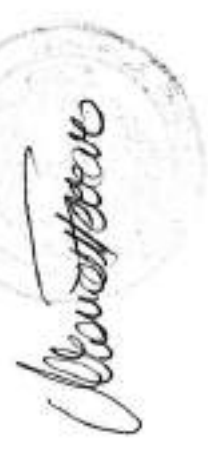
L'Assemblea provinciale si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal/dalla Referente Provinciale da un/una suo/a delegato/a. L'Assemblea è inoltre convocata su istanza di un 1/10 (un decimo) dei suoi componenti con diritto di voto.

La convocazione, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai/alle soci/e almeno otto giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata tramite o mail.

I compiti dell'Assemblea provinciale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello provinciale o da proporre agli organi regionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne regionali e nazionali a livello provinciale;
- c) eleggere il/la Referente Provinciale il quale dura in carica tre anni, con possibilità di elezione, per non oltre tre mandati, fatta salva la facoltà dell'Assemblea provinciale di revoca prima della scadenza del

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be 'C. Pignatelli'.

mandato.

d) eleggere - su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritte a Libera nella provincia di appartenenza - in base ai criteri definiti nel Regolamento, il/la Referente Provinciale della memoria che dura in carica tre anni, con possibilità di elezione, per non oltre tre mandati; è fatta salva la facoltà dell'Assemblea provinciale di revoca prima della scadenza del mandato, su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritti/e a Libera nella provincia di appartenenza.

L'Assemblea provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli/delle aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei/delle presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

2. Referente Provinciale

Ogni socio/a provinciale può avanzare, singolarmente o unitamente a un altro socio/a provinciale, la propria candidatura a Referente Provinciale da presentarsi tramite mail all'Ufficio di Presidenza e al/alla Referente Regionale secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

Per il caso in cui la candidatura sia presentata da due soci/e provinciali, essa deve considerarsi come una candidatura unitaria e deve essere nominato un/una rappresentante comune che, su indicazione dell'organo stesso, eserciti, anche di volta in volta, il diritto di voto nelle opportune sedi.

Anche per il caso in cui l'organo sia composto da più persone, verrà comunque definito "Referente Provinciale".

Il/la Referente Regionale deve esprimere il proprio parere sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza e trasmetterlo alla Segreteria regionale.

Il/la Referente Provinciale, componente di diritto della Segreteria regionale, ha il compito di:

- a) presiedere le riunioni delle Assemblee provinciali e del Coordinamento provinciale;
- b) rappresentare Libera nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;
- c) coordinare le attività che l'associazione svolge a livello provinciale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze regionali e nazionali;
- d) coordinare i percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare i patti di Presidio;
- f) comunicare alla Segreteria regionale la nascita del Presidio entro quindici giorni dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco delle persone partecipanti e recapiti del/della Referente; deve dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- g) esprimere parere al/alla Referente Regionale sulle candidature presentate per Referente di Presidio, acquisendo inoltre il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza;

- h) esprimere parere al/alla Referente Regionale circa la revoca o sospensione del/della Referente di Presidio e la nomina del facente funzioni qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'Ufficio di Presidenza;
- i) esprimere parere al/alla Referente Regionale sulla possibilità di riconvocare il Presidio per procedere alla elezione del/della Referente di Presidio dopo l'attività del facente funzioni-qualora siano sanati o risolti i motivi indicati all'articolo 18 del presente Statuto.
- j) esprimere parere al/alla Referente Regionale circa la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'Ufficio di Presidenza;
- k) esprimere parere al/alla Referente Regionale sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni locali presenti sul territorio provinciale;

ARTICOLO 17 – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Le Assemblee regionali hanno la facoltà, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, centri diretti di imputazione di diritti e obblighi, in qualità di articolazioni territoriali di Libera.

I criteri valutativi, autorizzativi e di gestione utilizzati a tal fine dall'Ufficio di Presidenza che riguardano:

- il numero dei soci e delle socie ed Amici Sostenitori,
- le attività svolte,
- la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti,
- le opportunità di raccolta fondi per lo sviluppo delle attività locali di Libera,
- la capacità e le competenze per la gestione dell'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo e consuntivo e report periodici come definito nell'apposito regolamento) sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale, in cui si fa riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio ed alle regole di coordinamento con Libera.

In nessun caso Libera risponde delle obbligazioni assunte dalle articolazioni territoriali, a meno di esplicita diversa delibera dell'Ufficio di Presidenza.

L'autorizzazione potrà essere revocata dall'Ufficio di Presidenza in qualunque momento nel caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale, dall'Ufficio di Presidenza, e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome di Libera, a seguito di una formale contestazione e richiamo risultati infruttuosi.

L'Ufficio di Presidenza, non oltre la sua prima riunione successiva alla delibera di ritiro dell'autorizzazione dell'articolazione territoriale, designa un/una Coordinatore/trice, fornito/a di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'autonomia territoriale per procedere a quanto necessario per lo scioglimento/liquidazione dell'autonomia territoriale. Contro la decisione di revoca dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee territoriali possono ricorrere, entro trenta giorni, al Collegio dei Garanti, il quale deciderà, in forma scritta e

A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular stamp. The signature appears to be 'M. M. M. M. M.' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

motivata, nei termini stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 26.

ARTICOLO 18 – I PRESIDI

I Presidi sono la presenza più prossima di Libera nelle comunità locali. I Presidi perseguono i fini e gli obiettivi del presente Statuto oltre che quelli specifici individuati dall'Ufficio di Presidenza e dai coordinamenti regionali e provinciali di riferimento.

I Presidi fanno parte dei Coordinamenti e delle Assemblee provinciali, regionali e nazionali, secondo le modalità infra indicate.

I Presidi possono strutturarsi su base locale, comunale, intercomunale e possono nascere anche nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro.

I Presidi sono formati da aderenti a Libera.

La nascita del Presidio avviene attraverso un percorso formativo e conoscitivo di almeno quattro mesi coordinato dal/dalla Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal/dalla Referente Regionale.

Le persone del costituente Presidio definiscono il proprio percorso e si impegnano a rispettare il presente Statuto e il regolamento. Le persone del costituente Presidio sottoscrivono il "patto di Presidio", documento che dovrà essere approvato dal/dalla Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal/dalla Referente Regionale.

La firma del patto di Presidio, da parte delle persone del costituente Presidio e del/della Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal/dalla Referente Regionale, costituisce momento formale di nascita del Presidio stesso.

Il patto di Presidio è verificato dal/dalla Referente Provinciale o, in caso di sua assenza, dal/dalla Referente Regionale, almeno una volta all'anno.

Il Presidio è intitolato a persone che si siano distinte nella lotta contro le mafie, le illegalità e per l'affermazione della giustizia sociale e dell'uguaglianza e alle vittime innocenti della violenza mafiosa e di altre forme di violenza, dando priorità:

- a) alle vittime presenti nell'elenco di Libera;
- b) al legame con il territorio;
- c) al percorso che il Presidio vorrà portare avanti nel suo contesto di riferimento.

L'intitolazione è concordata con il/la Referente Provinciale della memoria o, in sua assenza, con il/la Referente Regionale della memoria o, in sua assenza, con il settore nazionale Memoria.

Entro quindici giorni dalla costituzione di un Presidio il/la Referente Regionale deve dare comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza della nascita del Presidio indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei componenti, mail e numero di telefono del/della Referente di Presidio.

Il Referente Regionale deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza di ogni variazione o questione di particolare rilevanza.

I/le partecipanti al Presidio eleggono - su parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza - al proprio interno, il/la Referente del Presidio, salva la possibilità di revoca da parte dei soggetti partecipanti al Presidio

stesso.

Il/la Referente del Presidio ha il compito di:

- a) garantire lo sviluppo nella realtà di riferimento delle priorità assunte da Libera a livello nazionale, regionale e provinciale;
- b) coinvolgere gli enti che aderiscono a Libera nel territorio di riferimento nelle attività del Presidio;
- c) coordinare i lavori del Presidio;
- d) rappresentare il Presidio negli eventi pubblici;
- e) interfacciarsi in maniera continuativa con il/la Referente Provinciale o, in caso di assenza, con il/la Referente Regionale, per informarlo/a preventivamente sulle iniziative, attività, progetti, cambiamenti e problematiche all'interno del Presidio;
- f) partecipare alle Assemblee provinciali, regionali e nazionali con diritto di voto espresso dal/dalla Referente del Presidio.

I soci/le socie del Presidio (singoli o rappresentanti dei soggetti collettivi) che intendano candidarsi a Referente del Presidio devono comunicare, per mail, la propria disponibilità al rispettivo Referente Provinciale e Regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il/la Referente Regionale e il/la Referente Provinciale devono esprimere un parere motivato sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza di Libera.

Il/la referente del Presidio è eletto a maggioranza semplice, dura in carica 3 (tre) anni, con possibilità di elezione, per non oltre tre mandati. Nel caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale, dall'Ufficio di Presidenza, o degli altri organi eletti, e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome di Libera, a seguito di una formale contestazione e richiamo risultati infruttuosi, il/la referente del Presidio viene revocato/a dal/dalla Referente Regionale, sentiti il/la Referente Provinciale e l'Ufficio di Presidenza. Il/la Referente Regionale, previo parere dell'Ufficio di Presidenza nomina un facente funzioni del/della Referente di Presidio, con il compito di verificare le condizioni per riavviare le attività del Presidio e procedere all'elezione di un/una nuovo/a Referente secondo quanto definito dal presente Statuto.

Nel periodo di presenza del/della facente funzioni del referente di Presidio è vietato al Presidio di portare avanti qualsiasi attività pubblica in nome e per conto di Libera.

Entro un periodo di tempo congruo, definito dal/dalla Referente Regionale, verificato che la situazione sia stata sanata e le problematiche superate, il/la Referente insieme al facente funzioni, e previo parere dell'Ufficio di Presidenza, procede alla convocazione del Presidio per la nomina del/della nuovo/a Referente.

Nel caso in cui i motivi della sospensione del Presidio persistano, e le problematiche non vengano superate, il/la Referente Regionale, sentito il/la Referente Provinciale, determina la chiusura del Presidio, che dovrà essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza.

Per situazioni particolarmente complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di Libera e del presente Statuto, in ultima istanza, l'Ufficio di Presidenza ha la possibilità di decidere



direttamente in merito.

ARTICOLO 19 – COORDINAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

I Coordinamenti regionali sono composti da:

- rappresentanti di tutti i soci e le socie iscritti nella regione,
- Amici Sostenitori,
- delegati/e dei/delle soci/e individuali,
- Referente Regionale,
- Segreteria regionale,
- Referente Regionale della memoria,
- laddove eletti, Referenti provinciali della memoria,
- Referenti provinciali,
- Referenti dei Presidi.

I Coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente Regionale.

I Coordinamenti provinciali sono composti da:

- rappresentanti di tutti/e i/le soci/e iscritti/e nella provincia,
- Amici Sostenitori,
- delegati/e dei/delle soci/e individuali,
- Referenti provinciali,
- Referenti provinciali della memoria laddove eletti;
- Referenti dei Presidi.

I Coordinamenti provinciali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal/dalla Referente Provinciale.

Per ogni altra specificazione si rimanda al Regolamento.

I Coordinamenti (sia Regionali che Provinciali) si riuniscono tutte le volte che il/la Referente lo ritiene necessario per organizzare operativamente le attività di Libera sul territorio.

ARTICOLO 20 – REFERENTE REGIONALE, REFERENTE PROVINCIALE E REFERENTE NAZIONALE DELLA MEMORIA

Il ruolo di Referente Regionale, di Referente Provinciale e di Referente Nazionale della Memoria è ricoperto da un/una familiare di vittima innocente delle mafie socio/a di Libera.

I/le Referenti Regionali della Memoria sono eletti dall'Assemblea regionale su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritte a Libera nella regione di appartenenza, secondo le modalità previste nel Regolamento.

I/le Referenti Provinciali della memoria sono eletti/e dall'Assemblea provinciale su proposta dei/delle familiari regolarmente iscritte a Libera nella provincia di appartenenza, secondo le modalità previste nel Regolamento.

Il/la Referente Nazionale della memoria è eletto/a dall'Assemblea Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza che lo/la propone su indicazione dei/delle Referenti Regionali e Provinciali della Memoria, secondo le modalità previste nel Regolamento, ed entra nella Direzione di diritto.

La proposta di candidatura a Referente Regionale e Provinciale della Memoria deve avvenire secondo le modalità previste dal presente Statuto per la candidatura dei Referenti territoriali.

ARTICOLO 21 – CONSULTA DEI/DELLE REFERENTI REGIONALI

La Consulta dei/delle Referenti regionali è un organo consultivo che si riunisce almeno tre volte l'anno insieme all'Ufficio di Presidenza e alla Direzione, su convocazione della Presidenza, che ne definisce l'ordine del giorno.

Ne fanno parte di diritto: l'Ufficio di Presidenza, i/le Referenti Regionali, i/le referenti Regionali della Memoria, eletti in base all'articolo 20 del presente Statuto, la Direzione.

La Consulta dei/delle Referenti Regionali ha il ruolo:

- a) di raccordo tra Coordinamenti territoriali, Direzione e Ufficio di Presidenza;
- b) consultivo sulle progettualità nazionali e sulle linee strategiche di Libera;
- c) di condivisione stati di avanzamento dei progetti e delle campagne nazionali in corso;
- d) propositivo in merito alle azioni e agli obiettivi di Libera nei territori di riferimento;
- e) consultivo sulla determinazione delle quote associative per i/le soci/e.

ARTICOLO 22 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è l'organo di amministrazione di Libera ed è composto:

- dalla Presidenza;
- dal/dalla Vicepresidente, se nominato;
- dal/dalla/i/dalle Presidente/i onorario/i/e;
- da una squadra, presentata dal/dalla candidato/a/i/e ai sensi del successivo articolo 23 alla Presidenza, e nominata in blocco dall'Assemblea dei soci unitamente alla nomina del/i candidato/i alla Presidenza, dalla/e candidata/e che li/le ha/hanno presentati/e nell'ambito della propria candidatura. La squadra è composta da un numero di soci e socie di Libera, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette); le modalità di presentazione della squadra sono definite dall'apposito regolamento.

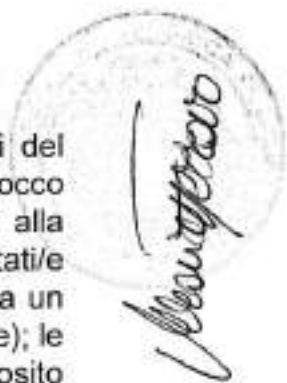
L'Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni, con possibilità di elezione per non oltre tre mandati, a decorrere dalla data di nomina.

Qualora il mandato della Presidenza cessi prima della suddetta scadenza, ciò comporterà la cessazione dell'Ufficio di Presidenza e della Direzione e dovranno tenersi nuove elezioni per la nomina della Presidenza, dell'Ufficio di Presidenza e della Direzione entro sei mesi dalla data di cessazione del mandato della Presidenza.

Nelle more l'Ufficio di Presidenza rimarrà in carica in prorogatio fino al momento in cui verranno ricostituiti la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza e la Direzione.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza si applica l'articolo 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dalla Presidenza, con un preavviso di cinque giorni lavorativi, mediante e-mail, con avviso contenente il luogo, la data e l'indicazione dell'ordine del giorno, ed è costituito

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 22. Inside the stamp, the word "Vicepresidente" is written in a cursive, handwritten style.

quando la maggioranza dei componenti è presente.

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza sono tempestivamente annotate nel libro dei verbali delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza.

In assenza della Presidenza, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza saranno presiedute dal o dalla Vicepresidente più anziano/a o, in assenza dei/delle Vicepresidenti, dalla persona eletta dai presenti.

Il/la Tesoriere/a può essere invitato/a alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Ufficio di Presidenza è generale.

L'Ufficio di Presidenza può delegare, con apposita delibera, a singoli soggetti specifici poteri di amministrazione ordinaria e/o straordinaria di Libera, dandone la pubblicità richiesta dalla legge.

In particolare, e tra gli altri, l'Ufficio di Presidenza ha le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla Domanda di adesione degli/delle aspiranti soci e socie;
- c) deliberare sulla richiesta di ammissione degli Amici Sostenitori;
- d) verificare entro cinque giorni la compatibilità con le norme statutarie delle candidature alla Presidenza prima di trasmetterle alla Consulta dei/delle Referenti regionale;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) deliberare, sentito il parere dei/delle Referenti Regionali, in merito alle richieste di adesione dei nuovi soci e nuove socie soggetti collettivi indicati all'articolo 7 e 8 dello statuto e dei nuovi sostenitori;
- g) esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all'interno dell'associazione, nella eventuale fase preliminare precedente alla successiva devoluzione della controversia al Collegio Garanti;
- h) predisporre la relazione annuale ed il bilancio sociale da presentare alla Assemblea nazionale sull'attività di Libera;
- i) esprimere un parere in merito al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo predisposti dal/dalla Tesoriere/a;
- j) determinare la quota associativa annua da proporre all'Assemblea nazionale per i soci e le socie previa consultazione della Consulta dei Referenti regionali;
- k) determinare il contributo di ammissione per gli Amici Sostenitori;
- l) concedere e revocare l'autorizzazione alle Assemblee regionali e provinciali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi in qualità di articolazioni territoriali;
- m) promuovere, coordinare e verificare la nascita e l'andamento della presenza di Libera in altri Paesi;
- n) ratificare i provvedimenti di chiusura dei Presidi disposti dal/dalla Referente Regionale;

- o) stabilire direttamente la sospensione e la chiusura dei Presidi, per situazioni complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di Libera e del presente Statuto;
- p) sospendere, su proposta della Presidenza, i/le Referenti regionali e i/le Referenti regionali della memoria, nominando al proprio interno un/una facente funzioni;
- q) esprimere pareri vincolanti sulla candidatura dei/delle Referenti regionali, provinciali e di Presidio;
- r) ratificare la chiusura dei Presidi, determinata dal/dalla Referente Regionale;
- s) richiedere ai/alle Referenti regionali valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito e altri interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a Libera da soggetti economici della regione di competenza;
- t) nominare i/le Responsabili dei progetti nazionali, dei gruppi di lavoro nazionali e delle Commissioni nazionali permanenti;
- u) definire la struttura organizzativa di Libera in relazione alle attività da svolgere, individuando anche settori/aree e definendo mansioni e funzioni organizzative;
- v) in caso di assenza del/della referente regionale, accompagnare il percorso del coordinamento regionale verso nuove elezioni;
- w) definire le linee guida della Direzione;
- x) proporre, su indicazione dei/delle Referenti Regionali e Provinciali della Memoria, il/la Referente Nazionale della memoria, che verrà eletto dall'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste nel Regolamento;
- y) proporre i/le Responsabili d'Area, che verranno poi eletti dall'Assemblea nazionale all'interno della Direzione.

ARTICOLO 23 – LA PRESIDENZA

La Presidenza è composta da una o due persone ed è nominata dall'Assemblea Nazionale, la quale conferisce mandato congiunto in caso di Presidenza composta da due persone.

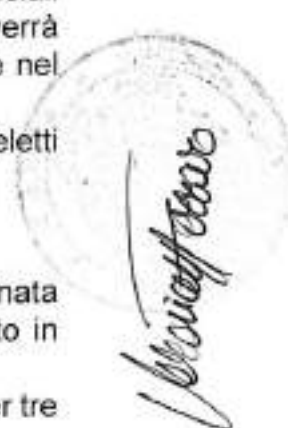
La Presidenza dura in carica tre anni, con possibilità di elezione per tre mandati.

Se la candidatura è congiunta, con conseguente nomina alla Presidenza di due persone, la cessazione dalla carica di una delle due, per qualsiasi ragione, comporterà il venir meno del mandato dell'intera Presidenza.

Il venir meno del mandato della Presidenza prima della scadenza comporta conseguentemente la cessazione dell'Ufficio di Presidenza e della Direzione, con conseguente obbligo di nuove elezioni entro massimo sei mesi dalla data di cessazione del mandato. Nelle more l'Ufficio di Presidenza rimarrà in carica in prorogatio fino al momento in cui verranno ricostituiti la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza e la Direzione.

Le funzioni della Presidenza, fino a quando non viene ricostituito l'organo, saranno temporaneamente svolte:

- i) dal/dalla Vicepresidente, se nominato;
- ii) in caso di assenza del/della Vicepresidente, dalla persona più



A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature appears to be 'U. Vignati' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

anziana dell'Ufficio di Presidenza. Per il caso in cui la medesima non possa o non voglia ricoprire tale incarico, le funzioni della Presidenza sono svolte dalla persona individuata dal soggetto più anziano tra le persone che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza ha la rappresentanza legale di Libera e, in caso di Presidenza composta da due persone, ciascuna di esse ha la rappresentanza legale.

Ogni socio/a che sia tale dai quattro anni antecedenti la presentazione della propria candidatura può avanzare, singolarmente o unitamente ad una sola altra persona, la propria candidatura alla Presidenza da presentarsi secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

Eventuali candidature alla Presidenza presentate congiuntamente da più di due persone saranno ritenute invalide e non saranno prese in considerazione.

Ove la Presidenza sia composta da due persone, le attività rientranti nella competenza della Presidenza ai sensi del presente Statuto dovranno essere esercitate con il consenso di entrambi. In caso di disaccordo sarà vincolante il parere dell'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza può nominare, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, un vicepresidente.

I compiti della Presidenza sono:

- a) convocare l'Ufficio di Presidenza
- b) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale, e definirne l'ordine del giorno;
- c) convocare e presiedere la Consulta dei/delle Referenti regionali, e definirne l'ordine del giorno;
- e) sovrintendere e coordinare l'insieme degli organi e delle attività di Libera, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea nazionale;
- f) proporre all'Ufficio di Presidenza la sospensione dei/delle Referenti regionali e dei/delle Referenti regionali della memoria;
- g) esprimere parere vincolante sulla proposta di sospensione e revoca dei/delle Referenti provinciali da parte del/della Referente Regionale;
- h) nominare il/la Tesoriere/a.

ARTICOLO 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre persone elette dall'Assemblea nazionale anche tra non soci e socie di Libera, che individueranno al loro interno il Presidente dell'Organo di Controllo.

I soggetti durano in carica tre anni e sono eleggibili per non oltre tre mandati.

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a tra le categorie di soggetti cui all'articolo 2397 codice civile.

I compiti dell'Organo di Controllo sono i seguenti:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel suo concreto funzionamento;
- d) vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

- e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità requisiti di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo si riunisce periodicamente con cadenza trimestrale.

È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza di chi lo compone e delibera a maggioranza dei presenti. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale che verrà successivamente trascritto nel libro verbali dell'organo di controllo a cura di chi lo presiede. L'Organo di Controllo è inoltre tenuto alla redazione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione.

ARTICOLO 25 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione è composto da un'unica persona eletta dall'Assemblea nazionale anche tra non soci di Libera.

L'organo di Revisione dura in carica tre anni ed è eleggibile per non oltre tre mandati.

I compiti dell'Organo di Revisione sono i seguenti:

- a) esprimere un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio;
- b) verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- c) illustrare i risultati della revisione nella relazione al bilancio di esercizio.

ARTICOLO 26 – COLLEGIO DEI E DELLE GARANTI

Il Collegio dei/delle Garanti è composto da un numero dispari di persone con almeno cinque elette dall'Assemblea nazionale e scelte tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia anche tra soci/socie di Libera.

Il Collegio dei/delle Garanti dura in carica tre anni. La prima volta è convocato dal/dalla Presidente di Libera. Alla prima riunione il Collegio nomina al suo interno il/la Presidente del Collegio dei/delle Garanti.

Il Collegio dei/delle Garanti può dotarsi di un Regolamento interno.

Il Collegio dei/delle Garanti si pronuncia collegialmente:

- a) sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio di Presidenza in materia di ammissione di nuovi/e soci/socie e di sospensione di un/a soci/a, di revoca dell'autorizzazione alle assemblee regionali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;
- b) sulle decisioni assembleari di esclusione dell'Ufficio di Presidenza;
- c) su eventuali controversie interne.

Gli/le interessati/e possono ricorrere entro trenta giorni, dall'evento a cui ci si vuole opporre, al Collegio dei/delle Garanti, il quale deciderà entro sessanta giorni, dal ricevimento del ricorso, in forma scritta e

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "C. Maffei".

motivata. Nei casi di particolare complessità per lo svolgimento dell'istruttoria, il termine di risposta dei componenti del Collegio dei/delle Garanti può essere al massimo di centoventi giorni. Il maggior termine deve essere motivato all'interno della decisione.

ARTICOLO 27 – DIREZIONE

La Direzione è votata dall'Assemblea Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

La Direzione è composta da:

- responsabili dell'area;
- Coordinatore/Coordinatrice della Direzione;
- dal/dalla Referente Nazionale della memoria;
- dai soggetti nominati dall'ufficio di presidenza per un massimo di 5 persone.

La Direzione dura in carica per massimo tre anni, con possibilità di elezione per non oltre tre mandati, o comunque per un periodo non superiore alla durata in carica dell'Ufficio di Presidenza che ha proposto la sua nomina, se inferiore.

La Direzione ha il compito di:

- sviluppare i progetti, le campagne e le attività secondo le linee guida politiche e organizzative dell'Ufficio di Presidenza;
- coordinare le attività delle aree;
- monitorare le attività amministrative in collaborazione con il/la tesoriere/a e ulteriori professionisti/e;
- collaborare con l'ufficio progettazione e raccolta fondi;
- proporre all'Ufficio di Presidenza i/le responsabili di settore;
- programmare le attività della segreteria.

Il/la Coordinatore/trice ha il compito di:

- convocare la Direzione, almeno 6 (sei) volte all'anno;
- coordinare i lavori della direzione, predisponendo l'ordine del giorno e il cronoprogramma delle attività;
- svolgere un ruolo di raccordo con l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 28 – MODALITÀ DI TENUTA DELLE ADUNANZE

Le adunanze degli organi di Libera possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al/alla presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 29 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali di Libera a livello nazionale sono le seguenti:

- a. Presidente;
- b. Vicepresidente (se eletto/a);
- c. Presidente/i onorario/i/a/e;
- d. Componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- e. Componenti dell'Organo di Controllo;
- f. Componenti dell'Organo di Revisione;
- g. Componenti del Collegio dei Garanti;
- h. Componenti della Direzione.

Le cariche sociali di Libera a livello territoriale sono le seguenti:

- a) Referente regionali
- b) Referente provinciali
- c) Referente dei presidi
- d) Referente della memoria

Solo chi è socio di Libera può ricoprire cariche sociali.

TITOLO IV PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – SCIoglimento

ARTICOLO 30 – IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Libera trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative dei soci e delle socie;
- b) contributi di ammissione degli Amici Sostenitori;
- c) eredità, donazioni e legati di beni mobili e/o immobili;
- d) contributi pubblici e privati, anche provenienti da organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) erogazioni liberali, incluse quelle provenienti da campagne di autofinanziamento;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il patrimonio di Libera, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

A circular stamp of the Italian Republic is visible on the right side of the page, partially overlapping the list of activities. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 31 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si apre il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il/la Tesoriere/a redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo all'Organo di Controllo entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione del bilancio. L'Organo di Controllo dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di quindici giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'Assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate

- a) siano superiori ad un milione, dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto delle attività svolte;
- b) siano superiori a centomila euro annui dovranno in ogni caso esser pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai/alle dirigenti nonché agli/alle associati/e.

Il/la Tesoriere/a è tenuto a riferire periodicamente all'Ufficio di Presidenza le proprie considerazioni in merito al patrimonio e alle attività economiche dell'associazione.

ARTICOLO 32 – SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione dovrà tenere:

- le scritture contabili che permettano all'Associazione la redazione del bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale Finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,

- i seguenti libri Sociali:

1. libro dei soci e delle socie;

2. libro dei volontari e delle volontarie;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede dell'associazione. La richiesta dovrà essere indirizzata alla Presidenza dell'Associazione, domiciliato a questo fine presso la sede legale, e trasmessa per raccomandata o per posta elettronica certificata.

Il/la richiedente avrà diritto di esaminare i Libri sociali presso la sede sociale e previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza. La documentazione consultata potrà essere utilizzata solo nei rapporti tra l'associato/a e l'associazione ovvero tra l'associato/a e gli organi dell'associazione.

ARTICOLO 33 – SCIoglimento – CESSAZIONE - ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. Nella medesima seduta l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori/trici e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto, previa acquisizione del parere degli organismi competenti per legge, ad altri enti del Terzo settore con fini di utilità sociale conformi alle finalità di Libera.

Articolo 33 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal codice civile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be 'C. Maffei'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and a central emblem.